Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.



Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno

1^a convocazione: 21 aprile 2011 2^a convocazione: 28 aprile 2011

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 21 aprile 2011 alle ore 10.30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2010 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.
- 2. Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero e della durata in carica. Determinazione dei compensi.
- 3. Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP)" destinato al top management del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5. Proposta di modifica agli articoli 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1. Proposte di modifica agli articoli 5 (Capitale Sociale), 7 (Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea), 8 (Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni), 11 (Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo) e 15 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione *ex* art. 2443 cod. civ., per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, per massimi nominali Euro 1.820.000 mediante emissione al valore nominale, anche in più tranche, di massime n. 3.500.000 azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio di piani di incentivazione del *top management* del Gruppo; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto colui per il quale un intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 12 aprile 2011 (record date).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Assembleare vigenti, disponibili sul sito *internet* della Società **www.autogrill.com**.

Si ricorda che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Autogrill S.p.A. è pari a Euro 132.288.000 diviso in n. 254.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Il diritto di voto è sospeso a norma di legge con riferimento a n. 125.141 azioni proprie detenute dalla Società.

Informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione sul sito *internet* della Società, **www.autogrill.com**.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)48263464, e-mail *societario@autogrill.net*.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione del sito *internet* della Società.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alla proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono legittimati a presentare liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale.

Il termine ultimo per il deposito delle liste presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI) è domenica 27 marzo 2011 ed è da intendersi prorogato a lunedì 28 marzo 2011, primo giorno successivo non festivo, in virtù del principio generale in materia di computo dei termini in più occasioni richiamato da Consob. Entro il 31 marzo 2011 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

In adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 12 dicembre 2007 ha adottato i requisiti di indipendenza degli amministratori individuati dal medesimo Codice di Autodisciplina, ad eccezione del requisito di permanenza in Consiglio per oltre 9 anni negli ultimi 12 anni.

Si rammenta che la Consob raccomanda agli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti "l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo *internet* della Società, **www.autogrill.com**, entro il 31 marzo 2011. Eventuali proposte contestualmente formulate dagli Azionisti che presentino liste, in merito a numero dei componenti, durata in carica e compenso del nominando Consiglio di Amministrazione, saranno identicamente rese pubbliche a cura della Società.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società **www.autogrill.com**, **sezione** *Corporate Governance* - **Assemblea**, saranno messe a disposizione del pubblico, con facoltà di ottenerne copia:

- dalla data odierna, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno con il testo delle proposte deliberative, nonché il documento informativo e la relazione sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori;
- entro il 30 marzo 2011, la relazione finanziaria annuale, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
- entro il 31 marzo 2011, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione concernenti le proposte di modifiche statutarie e la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie all'ordine del giorno.

VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, nei modi di legge, mediante delega scritta. Un modello di delega è disponibile presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa, **www.autogrill.com**, **sezione** *Corporate Governance* - **Assemblea**.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo posta, telefax o *e-mail* ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02) 48263464, e-mail *societario@autogrill.net*.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato l'Avv. Gianfranco Veneziano quale soggetto al quale l'avente diritto al voto può, senza spese a suo carico, conferire la delega nei modi di legge (il "Rappresentante Designato"). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modello che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato e il *curriculum vitae* di quest'ultimo sono disponibili presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa, www.autogrill.com, sezione *Corporate Governance* – Assemblee.

Il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere fatto pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi entro il 19 aprile 2011, a mezzo posta, telefax o *e-mail* ai seguenti recapiti: Avv. Gianfranco Veneziano, Via Michele Barozzi 1, 20122 Milano, telefax n.+39(02)77113260, e.mail: *gianfranco.veneziano@beplex.com*.

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

11 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Gilberto Benetton

* * *

PREMESSA

L'articolo 125-ter, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la "**Relazione**") saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16, per il giorno 21 aprile 2011 alle ore 10.30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 aprile 2011, stessi luogo e ora, in seconda convocazione (l'"**Assemblea**"), rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

Le sezioni della presente Relazione relative alle proposte di aumento del capitale sociale e di modifiche statutarie che sono oggetto del primo e del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria sono state predisposte anche ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11972 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**") e del relativo Allegato 3A, schema n. 3.

La sezione della Relazione concernente la proposta, oggetto del quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie e a disporne in conformità alle vigenti disposizioni di legge è stata inoltre predisposta anche ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti e del relativo Allegato 3A, schema n. 4.

Per quanto riguarda infine il terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (relativo al piano di incentivazione a lungo termine denominato "Nuovo *Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP)*" si rinvia alla relazione predisposta ai sensi dell'articolo 114-bis, primo comma, del TUF e dell'articolo 84-bis, primo comma, del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla presente Relazione, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società all'indirizzo **www.autogrill.com**, **sezione** *Corporate Governance* - **Assemblea**.

La presente Relazione è stata inviata a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo **www.autogrill.com**, **sezione** *Corporate Governance* - **Assemblea**.

* * *

PARTE ORDINARIA

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio al 31 dicembre 2010 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

Signori Azionisti,

l'esercizio al 31 dicembre 2010 chiude con un utile netto di Euro 164.351.897.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare il risultato d'esercizio come segue:

- i) Euro 61.025.966,16 a dividendi;
- ii) Euro 103.325.930,84 a utili portati a nuovo.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 che chiude con un utile netto di Euro 164.351.897;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A.;

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio 2010, che evidenzia un utile netto di Euro 164.351.897:
- b) di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio come segue:
 - i) Euro 61.025.966,16 a dividendi;
 - iii) Euro 103.325.930,84 a utili portati a nuovo.
- c) di distribuire un dividendo complessivo di Euro 61.025.966,16 da utili dell'esercizio, e cioè un dividendo di Euro 0,24 per azione
- d) di stabilire la data di pagamento del dividendo a partire del 26 maggio 2011, con stacco della cedola nr. 9 il 23 maggio 2011."

PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero e della durata in carica. Determinazione dei compensi.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2010 viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione, conferito dall'Assemblea in data 23 aprile 2008, e pertanto siete chiamati oggi a provvedere alle nuove nomine.

L'Assemblea è in particolare chiamata a determinare il numero dei Consiglieri, a stabilirne la durata in carica, a nominarli e a determinarne il compenso per ciascun anno di durata in carica. A questo riguardo, si ricorda che a ciascun Consigliere competono attualmente Euro 45.000,00

(quarantacinquemila) annui lordi, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 aprile 2008.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli Azionisti a formulare proposte in materia ed a presentare liste di candidati, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 10 dello Statuto Sociale, sulla base delle quali procedere alla votazione.

In applicazione dell'articolo 10 del vigente Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Si ricorda in merito che l'Assemblea degli Azionisti in data 23 aprile 2008 aveva determinato in 12 (dodici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero rimasto ad oggi immutato, e ne aveva stabilito in 3 (tre) esercizi la durata in carica.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate da Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale.

Il termine ultimo per il deposito delle liste presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI) è domenica 27 marzo 2011 ed è da intendersi prorogato a lunedì 28 marzo 2011, primo giorno successivo non festivo, in virtù del principio generale in materia di computo dei termini in più occasioni richiamato da Consob. Entro il 31 marzo 2011 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi:

- (a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per le rispettive cariche,
- (b) per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente,
- (c) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le lite e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

La Società, almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i canditati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due)
- (b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo.

Chiarite le modalità di nomina degli Amministratori, si invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina degli Amministratori, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, previa determinazione del loro numero e della durata in carica, nonché in merito alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP)" destinato al top management del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione a lungo termine, denominato "Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP)", che prevede l'assegnazione a titolo gratuito di massime 3.500.000 azioni Autogrill a favore di Amministratori e dirigenti (o dipendenti con qualifica equivalente nell'ordinamento giuridico di riferimento) con responsabilità strategiche del Gruppo, da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

In proposito, come anticipato in premessa alla presente Relazione, si rinvia integralmente alla relazione predisposta ai sensi dell'articolo 114-bis, primo comma, del TUF e dell'articolo 84-bis, primo comma, del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla presente Relazione, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.autogrill.com, sezione Corporate Governance - Assemblea

PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Premessa.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2008 sono stati effettuati acquisti per un totale, alla data della presente Relazione, di n. 125.141 azioni proprie, pari a circa lo 0,049% del capitale sociale; Vi informiamo inoltre che sono stati effettuati acquisti in esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea ordinaria rispettivamente in data 21 aprile 2009 e 20 aprile 2010. Alla data odierna, pertanto, la Società detiene un totale di n. 125.141 azioni proprie, pari a circa lo 0,049% del capitale sociale emesso.

Sottoponiamo alla Vostra approvazione (i) la revoca della predetta deliberazione assembleare del 20 aprile 2010 e (ii) l'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti e Vi illustriamo qui di seguito modalità e termini dell'operazione, ai sensi degli articoli 73 e 93 e dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti.

2. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione delle azioni proprie.

L'autorizzazione per l'acquisto oggi proposta è di contenuto analogo rispetto a quello della precedente autorizzazione del 20 aprile 2010, e si rende opportuna al fine di consentire alla Vostra Società, previo reperimento di adeguate risorse finanziarie, di:

- (a) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, a fronte di eventuali oscillazioni dei corsi del titolo Autogrill, che riflettano andamenti anomali del titolo stesso;
- (b) utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e ai dipendenti della società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante la attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*), ivi incluso, senza limitazione, il *Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP)*" sottoposto alla Vostra approvazione nell'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF.

La richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Infine, allo scopo di beneficiare di tutte le opportunità concesse dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione intende chiedere all'Assemblea dei Soci di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto d'opzione inerente alle azioni in proprietà della Società, secondo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile, per la durata del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie di cui si chiede l'autorizzazione. In mancanza di specifica autorizzazione assembleare in tal senso, il diritto di opzione inerente alle azioni in proprietà della Società è attribuito proporzionalmente alle altre azioni, stante il divieto di sottoscrizione delle proprie azioni di cui all'articolo 2357-quater del codice civile.

3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Il numero massimo delle azioni che si propone di acquistare e successivamente rivendere (o altrimenti alienare), in una o più volte e comunque entro il termine di legge, è complessivamente non superiore a n. 12.720.000 (dodicimilionisettecentoventimila) azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,52 (cinquantadue centesimi) ciascuna.

4. Informazioni ai fini di una compiuta valutazione del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del codice civile.

L'ammontare massimo delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione in discussione è pari al 5% delle n. 254.400.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e, pertanto, risulta nell'osservanza di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile. Alla data odierna la Società possiede n. 125.141 azioni proprie, pari a circa lo 0,049% del capitale sociale, che potranno essere oggetto di disposizione al pari delle altre azioni proprie che saranno acquistate dalla Società ai sensi della presente proposta di autorizzazione.

Le società controllate dalla Società non possiedono azioni ordinarie della Società.

Per la realizzazione dell'operazione proposta, nel progetto di bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 (assumendo l'approvazione dello stesso e la deliberazione di distribuzione del dividendo da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio d'Amministrazione), risultano iscritte riserve disponibili per un ammontare di Euro 547.462.823 (cinquecentoquarantasettemilioniquattrocentosessantaduemilaottocentoventitré/00). A tal fine, Vi proponiamo lo stanziamento di massimi Euro 200.000.000 (200.000.000) ad una "Riserva acquisto azioni proprie" mediante prelievo dalle "Altre riserve e utili indivisi", da costituire in occasione del primo acquisto e alimentare di volta in volta in funzione degli acquisti effettuati. Tale "Riserva acquisto azioni proprie" sarà indisponibile ai sensi dell'articolo 2357–ter, comma 3, del codice civile, e sarà mantenuta finché le azioni proprie così acquistate non saranno assegnate, trasferite o annullate.

Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del codice civile per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

5. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di deliberazione sulla presente proposta da parte dell'Assemblea, durante i quali si potrà procedere alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare l'eventuale cessione.

6. Corrispettivo minimo e massimo nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi saranno determinati.

Gli acquisti dovranno intervenire, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali della Vostra Società, se riferiti al perseguimento delle finalità indicate alla lettera (a) del punto 2 che precede, ad un corrispettivo comprensivo degli oneri di acquisto non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Autogrill registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente, ovvero, se riferiti al perseguimento delle finalità indicate nella lettera (b) del punto 2 che precede, ad un corrispettivo comprensivo degli oneri di acquisto non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Autogrill registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto o di fissazione del prezzo.

Vi proponiamo altresì di autorizzare l'alienazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta, per le finalità sopra indicate alle lettere (a) e (b) del

punto 2 da intendersi, ad ogni buon conto, qui riportati, nonché di autorizzare l'ulteriore utilizzo di tutte le azioni proprie acquistate per operazioni di permuta o conferimento, in tutti i casi a termini e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che in qualunque occasione di cessione o utilizzo, gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea con la presente autorizzazione.

Per quanto riguarda l'alienazione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del relativo prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

7. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati.

Le operazioni d'acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo Autogrill, in applicazione della disciplina normativa vigente, con le modalità previste dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e in conformità dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi.

Si precisa infine che, a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate e della società controllante, che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli articoli 2349 e 2441, comma 8, del codice civile.

8. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale.

L'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

9. Proposta di deliberazione.

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, la Società detiene n. 125.141 azioni in portafoglio acquistate in esecuzione dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea dei

Soci in data 21 aprile 2009 e nessuna società da questa controllata detiene azioni Autogrill S.p.A.,

- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, approvato dall'odierna Assemblea ordinaria,
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di revocare, a far tempo dalla data della delibera assembleare, la delibera di autorizzazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria in data 20 aprile 2010;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del codice civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto e la successiva eventuale disposizione, in una o più volte e in qualsiasi momento, di azioni ordinarie Autogrill S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 0,52 (cinquantadue centesimi) nel numero massimo, complessivamente, non superiore a 12.720.000 (dodicimilionisettecentoventimila).
- di autorizzare, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali della Società, l'acquisto in parola, se riferito al perseguimento delle finalità indicate alla lettera (a) del punto 2 della relazione illustrativa che precede, ad un corrispettivo comprensivo degli oneri di acquisto non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Autogrill registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente, ovvero, se riferito al perseguimento delle finalità indicate nella lettera (b) del punto 2 della relazione illustrativa che precede, ad un corrispettivo comprensivo degli oneri di acquisto non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Autogrill registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto o di fissazione del prezzo.

Ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, la Società costituirà, ovvero integrerà la riserva indisponibile denominata "Riserva acquisto azioni proprie" eventualmente già esistente, qualora costituita in esecuzione della precedente autorizzazione, dell'importo delle azioni proprie acquistate in virtù della presente autorizzazione, mediante prelievo di un corrispondente importo dalle "Altre riserve e utili indivisi" risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010, posto in approvazione nell'odierna assemblea;

- di stabilire che la "Riserva acquisto azioni proprie" non superi i limiti di legge e quindi degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- di stabilire che le operazioni d'acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo Autogrill, in applicazione della applicabile disciplina di legge, con le modalità previste dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e in conformità dell'art. 144-bis del regolamento concernente la disciplina degli emittenti emanato da Consob in attuazione del D.Lgs. 58/98;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, l'alienazione e/o altro atto dispositivo di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima del completamento

degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, di tutti o di parte dei titoli acquistati ai sensi della presente delibera, in una o più volte ed in qualsiasi momento, sul mercato o fuori dai mercati o ai blocchi per i fini di cui alle lettere (a) e (b) del punto 2 della parte illustrativa che precede della presente relazione, da intendersi qui richiamati e, quindi, a titolo esemplificativo e non limitativo anche al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria (sia nelle forme c.d. di stock option che nelle forme c.d. di stock grant) riservati agli amministratori e ai dipendenti della società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate e/o della controllante (ivi incluso il Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP) sottoposto all'approvazione dell'odierna assemblea, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF), nonché di autorizzare l'ulteriore utilizzo di tutte le azioni proprie acquistate per operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie), in tutti i casi a termini e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che in qualunque occasione di cessione o utilizzo, gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea con la presente autorizzazione;

- di stabilire che, in caso di cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter ultimo comma del codice civile sia proporzionalmente ridotta affinché le riserve resesi così disponibili possano essere nuovamente utilizzate per ulteriori acquisti nei limiti e condizioni previsti nella presente delibera;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del prezzo di cessione e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione in questione e al migliore interesse della Società;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile, l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione inerente alle azioni in proprietà della Società, nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 2357, comma 2, del codice civile, fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere necessario o opportuno per effettuare gli acquisti, le cessioni e altri atti dispositivi di tutte le azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto ed ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti."

PUNTO 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica agli articoli 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle società quotate sono state recentemente oggetto di significative modifiche, per effetto, fra l'altro, del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2007/36/CE dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio dei diritti degli azionisti (c.d. Direttiva "Shareholders' Rights").

Come reso noto mediante comunicato diffuso in data 15 dicembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ha già provveduto ad apportare allo statuto sociale le modifiche obbligatorie necessarie per riflettere le nuove disposizioni di legge e regolamentari attuative della Direttiva *Shareholders' Rights*. Altre modifiche statutarie opzionali saranno invece sottoposte all'Assemblea convocata in sede straordinaria, come meglio precisato nella successiva sezione della presente Relazione.

Le recenti disposizioni in tema di diritti degli azionisti, che hanno fra l'altro apportato modifiche sostanziali al funzionamento delle assemblee di società quotate, rendono necessario aggiornare anche il regolamento assembleare in precedenza adottato dalla Società per disciplinare il regolare e ordinato svolgimento delle assemblee degli Azionisti (il "Regolamento").

Le modifiche che si propone di apportare al vigente Regolamento riguardano, in particolare:

- (i) la sostituzione del termine "Azionisti" con il generico riferimento ai soggetti aventi diritto al voto, finalizzata a rendere coerente il testo del regolamento assembleare con la formulazione letterale introdotta dalle recenti modifiche di legge e regolamentari (cfr. le modifiche che si propone di adottare con riferimento agli articoli 2, primo comma, 3, secondo comma, 4, primo comma, 8, secondo e quarto comma, 9, terzo e settimo comma del Regolamento);
- (ii) il diritto di intervento in assemblea, oggetto del novellato articolo 2370 del codice civile e la nuova "record date" individuata dall'articolo 83-sexies del TUF (cfr. la modifica che si propone di apportare all'articolo 2, primo comma del Regolamento);
- (iii) la nuova definizione della società di revisione incaricata del controllo contabile (ora "revisione legale dei conti") quale "società di revisione legale", ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile (cfr. la precisazione che si propone di inserire all'articolo 2, quarto comma del Regolamento);
- (iv) la possibilità, introdotta dal novellato primo comma dell'articolo 2369 del codice civile per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di prevedere nello statuto che le assemblee ordinarie e straordinarie si tengano in un'unica convocazione (cfr. la precisazione che si propone di inserire al termine dell'articolo 6, secondo comma, del Regolamento);
- (v) l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico, e non dei soli Azionisti, la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee (cfr. la modifiche che si propone di apportare all'articolo 8, primo comma, del Regolamento);
- (vi) la possibilità per gli aventi diritto di formulare domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, come previsto dall'articolo 127-*ter* del TUF (cfr. il terzo comma che si propone di introdurre *ex novo* nell'articolo 8 del Regolamento).

Il prospetto sinottico che segue consente di confrontare il testo del regolamento assembleare vigente con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione, dando evidenza delle modifiche proposte.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE	
Testo Vigente (approvato dall'assemblea ordinaria degli Azionisti in data 24 aprile 2007)	Testo Proposto
Articolo 1) – Ambito di applicazione, natura e modifiche del Regolamento	Articolo 1) – Ambito di applicazione, natura e modifiche del Regolamento
1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e, in quanto compatibile, delle Assemblee degli Obbligazionisti della AUTOGRILL S.p.A., con sede legale in Novara.	1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e, in quanto compatibile, delle Assemblee degli Obbligazionisti della AUTOGRILL S.p.A., con sede legale in Novara.
2) Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.	2) Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.
3) Il presente Regolamento è a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.	3) Il presente Regolamento è a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
Articolo 2) – Intervento in Assemblea	Articolo 2) – Intervento in Assemblea
 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti ed i titolari di diritti di voto o i loro rappresentanti, che presenteranno idonea certificazione rilasciata degli intermediari, ai sensi della normativa vigente. All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. 	1) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti ed i titolari di diritticoloro ai quali spetta il diritto di voto o i loro rappresentanti, che presenteranno idonea certificazione rilasciata degli intermediari, ai sensi della normativa vigente dimostrino la propria titolarità a parteciparvi in forza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, dello Statuto e dell'avviso di convocazione.
 3) Possono inoltre assistere all'Assemblea i Dirigenti ed i Funzionari della società e gli Amministratori, i Sindaci ed i Dirigenti delle società del Gruppo AUTOGRILL, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare. 4) L'intervento della società di revisione in Assemblea non necessita di alcuna formalità. 	2) All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. 3) Possono inoltre assistere all'Assemblea i Dirigenti ed i Funzionari della società e gli Amministratori, i Sindaci ed i Dirigenti delle società del Gruppo AUTOGRILL, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare.
	4) L'intervento della società di revisione

legale in Assemblea non necessita di alcuna

Articolo 3) – Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

- 1) L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea sono assicurate dal personale incaricato della società nel luogo di svolgimento dell'Assemblea, un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea.
- 2) Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, i partecipanti all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria degli Azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire presso la sede della società copia documentale di tali poteri almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea

Articolo 4) – Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

- 1) L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione. Agli Azionisti ed alle persone di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al momento dell'ingresso nei locali dell'Assemblea, è rilasciato un contrassegno da conservare per la durata dei lavori assembleari.
- 2) Tutti coloro che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato della società.
- 3) Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, ma fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, nei locali o nei luoghi menzionati al precedente comma 2, in cui si svolge l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e in genere oggetti similari.

Articolo 5) – Costituzione e Presidenza dell'Assemblea

1) Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia richiesto l'intervento del Notaio, dal Segretario nominato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, per

formalità.

Articolo 3) – Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

- 1) L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea sono assicurate dal personale incaricato della società nel luogo di svolgimento dell'Assemblea, un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea.
- 2) Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, i partecipanti all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria degli Azionisti, o comunque di altri aventi di coloro ai quali spetta il diritto, di voto possono far pervenire presso la sede della società copia documentale di tali poteri almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Articolo 4) – Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

- 1) L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione. Agli Azionistiaventi diritto al voto ed alle persone di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al momento dell'ingresso nei locali dell'Assemblea, è rilasciato un contrassegno da conservare per la durata dei lavori assembleari.
- 2) Tutti coloro che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato della società.
- 3) Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, ma fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, nei locali o nei luoghi menzionati al precedente comma 2, in cui si svolge l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e in genere oggetti similari.

Articolo 5) – Costituzione e Presidenza dell'Assemblea

1) Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia richiesto l'intervento del Notaio, dal Segretario nominato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, per proposta del Presidente dell'Assemblea stesso.

Il Notaio o il Segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di ripresa e/o registrazione audio/video per la trasmissione o proiezione nei locali dell'Assemblea o di servizio.

Le informazioni fornite all'Assemblea dagli Organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito Internet della società.

- 2) Il Presidente dell'Assemblea dispone di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale incaricato della società, fornito di appositi segni di riconoscimento.
- 3) Il Presidente dell'Assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari. Spetta altresì al Presidente dell'Assemblea accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'Assemblea.

Articolo 6) – Apertura dei lavori

- 1) Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.
- 2) Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Articolo 7) – Sospensione e rinvio dell'Assemblea

- 1) I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'Assemblea non si opponga, con deliberazione a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a 2 (due) ore.
- 2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile,

proposta del Presidente dell'Assemblea stesso.

Il Notaio o il Segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di ripresa e/o registrazione audio/video per la trasmissione o proiezione nei locali dell'Assemblea o di servizio.

Le informazioni fornite all'Assemblea dagli Organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito Internet della società.

- 2) Il Presidente dell'Assemblea dispone di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale incaricato della società, fornito di appositi segni di riconoscimento.
- 3) Il Presidente dell'Assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari. Spetta altresì al Presidente dell'Assemblea accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'Assemblea.

Articolo 6) – Apertura dei lavori

- 1) Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.
- 2) Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, ove prevista.

Articolo 7) – Sospensione e rinvio dell'Assemblea

- 1) I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'Assemblea non si opponga, con deliberazione a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a 2 (due) ore.
- 2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile,

l'Assemblea, con deliberazione favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità, fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a 5 (cinque) giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento, ma non superiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 8) - Discussione

- 1) Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti della società o delle società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea che capitale delibera a maggioranza del rappresentato in Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, con il consenso maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può omettere la lettura di relazioni di Amministratori, Sindaci o altri organi sociali o di altri documenti, messi a disposizioni degli Azionisti nei modi previsti dalla legge in data anteriore all'Assemblea.
- 2) Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. A tal fine, in apertura dei lavori Presidente dell'Assemblea fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a 15 (quindici) minuti. Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.
- L'Azionista allontanato può appellarsi all'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.
- 3) La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e

l'Assemblea, con deliberazione favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità, fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a 5 (cinque) giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento, ma non superiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 8) - Discussione

- 1) Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti della società o delle società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, il consenso della con maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può omettere la lettura di relazioni di Amministratori, Sindaci o altri organi sociali o di altri documenti, messi a disposizioni degli Azionistidisposizione del pubblico nei modi dalla legge in data anteriore previsti all'Assemblea.
- 2) Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. A tal fine, in dei lavori il Presidente apertura dell'Assemblea fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a (quindici) minuti. I1Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.
- L'Azionista avente diritto al voto che sia stato allontanato ai sensi del precedente comma può appellarsi all'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.
- 3) Gli aventi diritto possono porre domande

fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.

Ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.

- 4) Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti della società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno.
- 5) I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i Direttori Generali della società possono chiedere di intervenire alla discussione.
- 6) Il Presidente dell'Assemblea può interrompere, per la predisposizione delle risposte agli interventi, i lavori per un periodo non superiore a 2 (due) ore. Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica.

Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto.

sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione. A tali domande sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, fermo restando che non è dovuta alcuna risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società. Potrà inoltre essere fornita risposta unitaria a domande aventi il medesimo contenuto.

4) La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.

Ciascun Azionista avente diritto al voto può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.

- **45**) Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti della società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno.
- **5**<u>6</u>) I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i Direttori Generali della società possono chiedere di intervenire alla discussione.
- 67) Il Presidente dell'Assemblea può interrompere, per la predisposizione delle risposte agli interventi, i lavori per un periodo non superiore a 2 (due) ore. Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica.

Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto.

Articolo 9) - Votazioni

1) Il Presidente dell'Assemblea può disporre, secondo le circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'Ordine

Articolo 9) - Votazioni

1) Il Presidente dell'Assemblea può disporre, secondo le circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'Ordine

del Giorno.

- 2) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione.
- 3) Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese. Spetta al Presidente dell'Assemblea stabilire le modalità di votazione.

Le votazioni su liste di regola sono effettuate mediante schede riproducenti i nomi dei candidati; le schede devono comunque essere riferibili ai singoli Azionisti.

- 4) Il Presidente dell'Assemblea regola le votazioni. Ove lo ritenga egli può fissare il termine di tempo massimo entro il quale deve essere espresso da ciascuno il voto e ogni altra modalità o mezzo per l'esercizio del voto. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Notaio o del Segretario, dichiara i risultati delle votazioni all'Assemblea.
- 5) Gli intervenuti che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare, purché titolari di tale potere, mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della società.
- 6) Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea o al Notaio per la verbalizzazione.
- 7) Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli Azionisti per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente Regolamento e dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della votazione.
- 8) Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 10) – Disposizioni finali

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile e dello Statuto. del Giorno.

- 2) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione.
- 3) Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese. Spetta al Presidente dell'Assemblea stabilire le modalità di votazione.

Le votazioni su liste di regola sono effettuate mediante schede riproducenti i nomi dei candidati; le schede devono comunque essere riferibili ai singoli Azionistiaventi diritto al voto.

- 4) Il Presidente dell'Assemblea regola le votazioni. Ove lo ritenga egli può fissare il termine di tempo massimo entro il quale deve essere espresso da ciascuno il voto e ogni altra modalità o mezzo per l'esercizio del voto. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Notaio o del Segretario, dichiara i risultati delle votazioni all'Assemblea.
- 5) Gli intervenuti che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare, purché titolari di tale potere, mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della società.
- 6) Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea o al Notaio per la verbalizzazione.
- 7) Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli Azionisti aventi diritto al voto per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente Regolamento e dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della votazione.
- 8) Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 10) – Disposizioni finali

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile e dello Statuto. Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A.:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- preso atto delle relative proposte di deliberazione;

delibera

- 1. di modificare gli articoli 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del regolamento assembleare secondo quanto illustrato:
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario al fine di dare attuazione alla deliberazione di cui al precedente punto (1) e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari".

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposte di modifica agli articoli 5 (Capitale Sociale), 7 (Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea), 8 (Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni), 11 (Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo) e 15 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Premessa.

Signori Azionisti,

Come già ricordato con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, Le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle società quotate sono state recentemente oggetto di significative modifiche per effetto del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva *Shareholders' Rights*.

Inoltre, con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata, la Consob ha adottato, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile e degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del TUF, un nuovo regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il "**Regolamento Parti Correlate**").

Come sopra anticipato, in data 15 dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di apportare allo statuto sociale le modifiche obbligatorie necessarie per riflettere le nuove

disposizioni di legge e regolamentari attuative della Direttiva *Shareholders' Rights*. Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato, ai sensi del Regolamento Parti Correlate e tenuto conto di quanto indicato dalla Consob con comunicazione n. DEM/100786883 del 24 settembre 2010, una nuova procedura relativa alle operazioni con parti correlate.

Siete ora convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica:

- degli articoli 7, 8, 11 e 15 dello Statuto sociale, finalizzata a riflettere nello statuto vigente alcune delle opzioni che, ai sensi del D.Lgs. n. 27/2010 e del Regolamento Parti Correlate, le società quotate hanno la facoltà (non l'obbligo) di esercitare;
- dell'articolo 5 dello Statuto sociale, finalizzata a introdurvi, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile, la facoltà di assegnare utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito.

La modifica che si propone di apportare all'articolo 5 dello Statuto consentirebbe alla Società di porre in essere le iniziative di fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti della Società e di altre società del gruppo sottoposte alla Vostra approvazione in sede ordinaria, e più in generale, di mettere a disposizione dell'Assemblea un ulteriore strumento operativo.

Per quanto riguarda invece le proposte di modifica degli articoli 7, 8, 11 e 15 dello Statuto, si ricorda innanzitutto che la nuova normativa sopra richiamata consente tra l'altro agli emittenti di introdurre nello statuto disposizioni volte a (i) consentire l'applicazione di norme di legge applicabili solo in presenza di un'espressa previsione statutaria (quale ad esempio la previsione di un'unica convocazione assembleare); (ii) disciplinare specificamente lo svolgimento di attività già previste dalla normativa (quale ad esempio l'approvazione assembleare delle politiche di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del TUF); e (iii) sostituire una specifica disciplina statutaria alle disposizioni di legge e regolamentari altrimenti applicabili in mancanza di una diversa scelta operata dall'emittente (come nel caso di talune disposizioni regolamentari relative alle operazioni con parti correlate).

Le modifiche che si propone di apportare agli articoli 7, 8, 11 e 15 del vigente statuto sociale riguardano, in particolare:

- (i) la possibilità, introdotta dal novellato primo comma dell'articolo 2369 del codice civile per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di prevedere nello statuto che le assemblee ordinarie e straordinarie si tengano in un'unica convocazione (cfr. le modifiche che si propone di apportare agli articoli 7, terzo comma, e 8 dello statuto);
- (ii) le deliberazioni che, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, l'assemblea degli Azionisti è ora chiamata ad assumere, seppure in modo non vincolante, esprimendosi in senso favorevole o contrario in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché in merito alle procedure per l'adozione e l'attuazione di tali politiche (cfr. la modifica che si propone di adottare con riferimento all'articolo 11, secondo comma dello statuto);
- (iii) l'obbligo del Consiglio di Amministrazione di adottare procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità all'articolo 2391-bis del codice civile e al Regolamento Parti Correlate o alla diversa disciplina

legale e regolamentare di tempo in tempo vigente (cfr. il sesto comma che si proporre di introdurre *ex novo* nell'articolo 16 dello statuto);

- (iv) la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di porre in essere operazioni con parti correlate di "maggiore rilevanza" (come attualmente definite dal Regolamento Parti Correlate), anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dall'apposito comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati (o comunque in assenza di un equivalente presidio richiesto dalle vigenti disposizioni regolamentari) a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea degli Azionisti ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del codice civile (cfr. il settimo comma che si proporre di introdurre *ex novo* nell'articolo 16 dello statuto);
- (v) la facoltà di prevedere ove consentito, nelle procedure relative ad operazioni con parti correlate, che, in caso di urgenza, tali operazioni possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate (cfr. l'ottavo comma che si proporre di introdurre *ex novo* nell'articolo 16 dello statuto).

Con riferimento alla proposta di modifica di cui al punto (i) che precede, si precisa che, ai sensi del novellato primo comma dell'articolo 2369 del codice civile, alle assemblee in unica convocazione, ove previste dallo statuto, si applicano in sede ordinaria le maggioranze previste per le assemblee ordinarie di seconda convocazione, nonché, in sede straordinaria, le maggioranze previste per le convocazioni successive alla seconda, in entrambi i casi salvo che lo statuto preveda maggioranze più elevate.

L'applicazione dei *quorum* ridotti normalmente previsti dal codice civile per convocazioni successive alla prima consentirebbe alla Società di conseguire una maggiore snellezza operativa, e di contenere i costi altrimenti associati ad eventuali convocazioni successive alla prima che si rendessero necessarie per il mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo o deliberativo.

Si ritiene peraltro opportuno riservare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di valutare caso per caso l'opportunità di prevedere che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria degli Azionisti si tenga in un'unica convocazione ovvero, come attualmente previsto dallo statuto, in più convocazioni. Si propone quindi di modificare l'articolo 7, terzo comma dello statuto per introdurre tale facoltà, nonché il successivo articolo 8 solo per richiamare l'eventualità che le assemblee si tengano in un'unica convocazione.

La proposta di modificare l'articolo 11 dello statuto, sopra menzionata *sub* (ii), è finalizzata a riflettere il combinato disposto dell'articolo 123-*ter* del TUF, terzo e sesto comma, ai sensi del quale l'assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio delibera in senso favorevole o contrario in merito alla politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Il riferimento alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, anziché alle specifiche norme del TUF sopra richiamate, è stato inserito nella proposta di modifica statutaria in esame per consentire l'automatico adattamento dello statuto in caso di ulteriore evoluzione della normativa di riferimento. Si precisa peraltro che, come espressamente indicato dall'articolo 123-ter, sesto comma, del TUF oggi vigente, le deliberazioni che l'assemblea dovrà adottare in merito alle politiche di remunerazione della Società sopra menzionate non avranno carattere vincolante e dovranno limitarsi all'espressione di un parere favorevole o contrario a tali politiche e alla relativa adozione e attuazione.

Alcune precisazioni si rendono infine opportune con riferimento alle proposte di modifiche statutarie di cui ai precedenti punti (iii), (iv) e (v), tutte relative ad operazioni con parte correlate, come attualmente disciplinate dal Regolamento Parti Correlate e dalla procedura già adottata dalla Società.

La proposta *sub* (iii) non richiede particolari chiarimenti, essendo evidentemente finalizzata a introdurre in capo al Consiglio di Amministrazione un obbligo generale di adottare procedure che garantiscano la trasparenza e la correttezza sostanziale di eventuali operazioni con parti correlate.

La modifica statutaria di cui al punto (iv) ha invece, innanzitutto, lo scopo di contemperare il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del Regolamento Parti Correlate con quello dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del codice civile. La prima di tali norme prevede in effetti che le procedure relative ad operazioni con parti correlate che ciascuna società quotata è tenuta ad adottare (le "**Procedure**") possano prevedere che, qualora in relazione ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza sia stato espresso un avviso contrario da parte dei consiglieri indipendenti non correlati (come definiti dal medesimo Regolamento Parti Correlate), il compimento di tali operazioni debba essere autorizzato dall'assemblea degli Azionisti *ex* articolo 2364, primo comma, n. 5 del codice civile. Ai sensi di quest'ultima disposizione è tuttavia necessario che lo statuto attribuisca espressamente all'assemblea la competenza ad emettere la necessaria autorizzazione. Tale competenza è pertanto prevista nel nuovo testo dell'articolo 15, settimo comma, che si propone di inserire nello statuto.

La proposta di modifica dell'articolo 15, settimo comma, è inoltre finalizzata a recepire nello statuto lo specifico quorum deliberativo e la relativa opzione previsti, con riferimento alla sopra menzionata autorizzazione assembleare, dall'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate. Ai sensi di tale disposizione, le Procedure devono prevedere che non possano essere compiute operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza sulle quali la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario. La stessa norma consente però di prevedere nelle Procedure che tale impedimento si realizzi solo quando i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una quota minima, non superiore al 10%, del capitale sociale. Si ritiene pertanto necessario precisare nell'articolo 15, settimo comma dello Statuto che le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti. Si ritiene inoltre opportuno aderire all'opzione prevista dal Regolamento Parti Correlate prevedendo nel medesimo comma che i soci non correlati presenti in assemblea debbano rappresentare almeno il 10% del capitale sociale perché possa verificarsi l'effetto impeditivo sopra menzionato. Si eviterebbe in tal modo di precludere alla Società il compimento di operazioni con parti correlate sulle quali abbia espresso voto contrario una parte non rappresentativa degli Azionisti non correlati (o addirittura un unico Azionista non correlato).

Infine, la proposta, sopra sintetizzata *sub* (v), di inserire nell'articolo 15 dello statuto un nuovo ottavo comma consentirebbe opportunamente alla Società di avvalersi, in caso di urgenza, della deroga alle procedure con parti correlate prevista dall'articolo 13, sesto comma del regolamento Parti Correlate. In proposito, si precisa peraltro che:

- a. la deroga si applicherebbe soltanto alle operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate;
- b. troverebbero in tal caso applicazione le ulteriori limitazioni e gli obblighi previsti dal citato articolo 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate.

La clausola statutaria che si propone di adottare richiama quindi espressamente la condizione *sub* (a) e contiene un generico rinvio ai termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Le modifiche statutarie oggetto della presente relazione avranno efficacia a far data dall'iscrizione dell'eventuale delibera di approvazione nel Registro delle Imprese.

2. Diritto di recesso.

Si ritiene che le modifiche proposte non rientrino in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Confronto tra il vigente testo dello Statuto sociale e il testo del quale si propone l'introduzione.

Il prospetto sinottico che segue consente di confrontare il testo dello Statuto vigente con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione, dando evidenza delle modifiche proposte e sopra descritte.

STATUTO	
Testo Vigente	Testo Proposto
CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ	CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
Articolo 1 Denominazione La società si denomina AUTOGRILL S.p.A	Articolo 1 Denominazione La società si denomina AUTOGRILL S.p.A
Articolo 2 Oggetto	Articolo 2 Oggetto
La società ha per oggetto: a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge; b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.	La società ha per oggetto: a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge; b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.
La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo	La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli,

scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.

scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.

Articolo 3 Sede

La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4 Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentoottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattrocentom ila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo

Articolo 3 Sede

La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4 Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentoottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattrocentom ila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo

massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e con esecuzione entro e non oltre il 30 maggio 2015, per un importo di massimi nominali Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila e zero centesimi) (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione, anche in tranche, di massime n. 2.000.000 ordinarie (duemilioni) azioni Autogrill. godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.

massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e con esecuzione entro e non oltre il 30 maggio 2015, per un importo di 1.040.000,00 massimi nominali Euro (unmilionequarantamila e zero centesimi) (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione, anche in tranche, massime 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.

Articolo 6 Categorie di azioni

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

CAPO III ASSEMBLEA

Articolo 7

Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

La convocazione é fatta mediante avviso da

Articolo 6 Categorie di azioni

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

CAPO III ASSEMBLEA

Articolo 7

Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega conferita in via elettronica nel rispetto delle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente,l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando per iscritto nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.

La convocazione é fatta mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega conferita in via elettronica nel rispetto delle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente,l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando per iscritto nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Articolo 8

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 8

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie, anche in unica convocazione, si applicano le norme di legge e di statuto, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 9

Articolo 9

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 10 Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente,, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i canditati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due)
- b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti

In caso di parità di voti di lista, si procederà a

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente,, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i canditati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due)
- b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti numero sufficiente Amministratori possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, nell'Assemblea successiva, si procederà secondo le seguenti modalità: gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari, potranno

Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, nell'Assemblea successiva, si procederà secondo le seguenti modalità: gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari, potranno

indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 7 del presente articolo, nei termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le precedenti disposizioni del presente articolo.

All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 11

Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 12

Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi

indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 7 del presente articolo, nei termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le precedenti disposizioni del presente articolo.

All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 11

Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, delibera altresì in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 12 Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 13

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti..

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 13

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti..

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14

Articolo 14

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie:
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18,
 l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale,

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie:
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative:
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale,

almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.

almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

In particolare, anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, come definite dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo applicabili, a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del Codice Civile. Fermi i quorum previsti all'articolo 8 del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedite solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni sopra indicate.

Le procedure relative alle operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere, ove consentito, che, in caso di

urgenza, le operazioni con parti correlate, da porre in essere direttamente o per il tramite di società controllate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 16 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17 Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

Articolo 18

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti

Articolo 16 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17 Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

Articolo 18

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti possesso di formazione universitaria, esperienza nonché di professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.

Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.

Articolo 19 Rappresentanza

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.

Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere nominati Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti .

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei

Articolo 19 Rappresentanza

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.

Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere nominati Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti .

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei

Soci – che ne determina anche i criteri remunerativi – sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta

Soci – che ne determina anche i criteri remunerativi – sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno 1'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- d) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- e) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta

- eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il f) Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo.

CAPO VI BILANCIO E UTILI

Articolo 21 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

- eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- f) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo.

CAPO VI BILANCIO E UTILI

Articolo 21 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

ARTICOLO 22 DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

ARTICOLO 22 DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

CAPO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

CAPO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A.:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- preso atto delle relative proposte di deliberazione;

delibera

1. di modificare gli articoli 5, 7, 8, 11 e 15 dello Statuto sociale secondo quanto illustrato;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e provvedere all'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la predetta deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare agli articoli dello statuto sociale, come sopra modificati, le eventuali varianti, aggiunte e soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità e/o dal Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione".

PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ., per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, per massimi nominali Euro 1.820.000 mediante emissione al valore nominale, anche in più tranche, di massime n. 3.500.000 azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio di piani di incentivazione del top management del Gruppo; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Motivazioni e modalità dell'aumento di capitale.

In sede ordinaria è stata sottoposta all'Assemblea dei Soci l'approvazione di un piano di incentivazione riguardante il *top management* del Gruppo, che prevede l'assegnazione a titolo gratuito di azioni Autogrill rivenienti, se del caso, anche da un aumento di capitale riservato.

In particolare, il *Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP)* (il "**Piano**") contempla, in aggiunta a una componente di incentivazione monetaria, l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società subordinatamente al verificarsi di predeterminate condizioni, ivi incluso il raggiungimento di determinati livelli di *performance* del Gruppo.

Le azioni da assegnare ai beneficiari del Piano riverranno da azioni proprie e da azioni di nuova emissione a fronte di un aumento di capitale gratuito riservato ai beneficiari del Piano a norma dell'articolo 2349, primo comma, del codice civile.

Poiché l'aumento del capitale a norma dell'articolo 2349, primo comma, del codice civile sottende l'esistenza di utili o riserve di utili da destinare a tal fine, l'esecuzione dell'aumento dovrà avvenire subito dopo la deliberazione del medesimo. Per tale ragione, si ritiene che lo strumento tecnicamente più efficace a tal fine sia l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale a servizio del Piano, già prevista dallo Statuto.

Si sottolinea, peraltro, come a norma dell'articolo 2443 del codice civile e dell'articolo 5 dello Statuto la facoltà di aumentare il capitale sociale possa essere attribuita al Consiglio di Amministrazione per un periodo massimo di 5 anni dall'adozione della relativa deliberazione assembleare. Tuttavia, la strutturazione delle varie componenti del Piano è tale per cui alcune *tranche* di azioni potrebbero essere assegnate ai beneficiari solo in un momento successivo al decorso di tale termine di 5 anni. Pertanto, l'attribuzione della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile oggetto della proposta odierna è verosimilmente destinata a servire solo una parte delle azioni che potranno dover essere assegnate ai beneficiari in base al Piano.

Sottoponiamo quindi alla Vostra approvazione l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e dell'articolo 5 dello Statuto, per il periodo di cinque anni dalla data dell'odierna deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 1.820.000, con emissione al valore nominale di un numero massimo di 3.500.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del Piano nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo; tali aumenti del capitale dovranno avvenire mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 2349, primo comma, del codice civile, di utili e/o riserve di utili.

Al Consiglio di Amministrazione sarà altresì attribuita la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

2. Diritto di recesso.

La modifica proposta non comporta ricorrenza del diritto di recesso in capo al socio che non concorra alla sua approvazione.

3. Proposta di delibera.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione intende, quindi, sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera relativa al Punto 2 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. riunita oggi [•] aprile 2011, validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria, vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

- (i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 5 dello statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data dell'odierna deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 1.820.000, con emissione al valore nominale di un numero massimo di 3.500.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP), approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data odierna, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal medesimo piano; tali aumenti del capitale dovranno avvenire mediante utilizzo ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile, di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato;
- (ii) di modificare l'art. 5 (cinque) dello Statuto sociale mediante inserimento di un ultimo comma del seguente tenore: "In data [●] aprile 2011 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 5 dello Statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 1.820.000, con emissione al valore nominale di un numero massimo di 3.500.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP), approvato dall'Assemblea degli

Azionisti in pari data, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal medesimo piano; tali aumenti del capitale dovranno avvenire mediante utilizzo ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile, di utili e/o di riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato" e dunque di modificare, anche per l'effetto della delibera di cui al punto 1 dell'ordine del giorno di parte straordinaria, il testo dell'art. 5 come segue:

TESTO VIGENTE

Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentoottantotto mila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattroc entomila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2439, comma 2, del codice civile, esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e con esecuzione entro e non oltre il 30 maggio 2015, per un importo di massimi nominali Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila e zero centesimi) (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.

TESTO PROPOSTO

Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentoottantotto mila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattroc entomila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e con esecuzione entro e non oltre il 30 maggio 2015, per un importo di massimi nominali Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila e zero centesimi) (oltre sovrapprezzo), mediante

l'emissione, anche in più tranche, di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa. In data [•] aprile 2011 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato attribuire al Consiglio Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 5 dello statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale. in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 1.820.000, con emissione al valore nominale di un numero massimo di 3.500.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP), approvato dall'Assemblea Azionisti in pari data, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal medesimo piano; tali aumenti del capitale dovranno avvenire mediante utilizzo ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile, di utili e/o di riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato.

- (iii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo dell'aumento di capitale gratuito di cui sopra, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
- (iv) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare all'art. 5 dello Statuto Sociale le variazioni conseguenti alla deliberazione, all'esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti di capitale delegati, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel registro delle imprese, accettando ed introducendo le modificazioni formali eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

Si ricorda peraltro che l'introduzione di un nuovo terzo comma all'articolo 5 dello Statuto è oggetto della proposta di modifica statutaria che costituisce il primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria. Si rinvia in proposito alla relativa sezione della presente Relazione.

* * *

11 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gilberto Benetton